

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE "UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – U.I.L. SICUREZZA" ("U.I.L. SICUREZZA") TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1 - (Denominazione e sede)

La "UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – U.I.L. SICUREZZA" è un Organizzazione sindacale democratica e unitaria, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 82 e 83 della legge n. 121/1981 e successive modifiche.

Essa è costituita e rappresentata da appartenenti alla Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, indipendentemente dalle convinzioni politiche e religiose, per la promozione e la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e di libertà affermati dalla Costituzione repubblicana.

La sede nazionale è in Roma.

La UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L. SICUREZZA assume ordinariamente la denominazione di "U.I.L. SICUREZZA".

Art. 2 - (Scopi)

La U.I.L. SICUREZZA rappresenta - a tutti i livelli - i lavoratori in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato ed esercita questa rappresentanza in ogni campo e nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sociale.

A questo fine la U.I.L. SICUREZZA pone in essere e persegue forme ed iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di servizio di tutti i lavoratori dalla medesima organizzati.

La U.I.L. SICUREZZA promuove, negli ambiti tematici che gli sono propri, il confronto con le amministrazioni pubbliche di livello nazionale e le istituzioni dell'Unione Europea, affermando, anche in questo modo, la sua rappresentatività e sviluppando appieno la sua capacità di proposta, di iniziativa e di mobilitazione.

La U.I.L. SICUREZZA si prefigge di:

- a) promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini;
- b) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro, in un'ottica riformista, anche mediante la partecipazione dei lavoratori, anche appartenenti alle Forze dell'Ordine, alla formazione delle scelte di politica economica e sociale per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- c) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- d) garantire, rifuggendo dalle spinte corporative, il costante impegno per la promozione dei diritti e degli interessi dei lavoratori della Polizia di Stato e del Comparto Sicurezza, nel più generale interesse della legalità, della sicurezza dei cittadini, della democrazia e del progresso culturale, economico e civile;
- e) concorrere alla piena funzionalità nel nostro Paese di una Polizia di Stato efficiente, attenta alle necessità dei cittadini, capace di leggere le istanze sociali e di porsi in sintonia con esse, anche grazie all'apporto dei lavoratori impegnati in questo contesto, la cui professionalità, dedizione, spirito di abnegazione costituiscono davvero un'opportunità di miglioramento della capacità di azione e di conseguimento di positivi risultati;
- f) concorrere al consolidamento del progetto del Sindacato dei Cittadini, perseguendo la ricomposizione degli interessi dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;

- g) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, e in particolare dei lavoratori, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nella prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- h) realizzare l'unità dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e nello specifico nel settore di rappresentanza di U.I.L. SICUREZZA, rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- i) consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa degli iscritti in modo da rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e i lavoratori, gli inoccupati e i disoccupati, i giovani e gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
- j) tutelare e difendere la dignità, la professionalità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutti i lavoratori rappresentati dalla U.I.L. SICUREZZA;
- k) sostenere gli interessi, generali e particolari, dei lavoratori iscritti nell'ambito di politiche economiche, sociali e del lavoro;
- l) studiare i problemi economici, sociali e del lavoro del settore per la soluzione delle questioni di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicurare altresì ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;
- m) realizzare iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla sicurezza del lavoro, precipuamente riferito al Comparto Sicurezza;
- n) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernenti l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'attività di centri studi, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di dibattito e approfondimento;
- o) promuovere e concorrere a realizzare tutte le forme di attività e di servizi a favore dei cittadini e dei lavoratori e per la realizzazione dei loro diritti previdenziali e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita;
- p) favorire e promuovere iniziative di solidarietà e di cooperazione a livello internazionale, anche collaborando con altre organizzazioni, anzitutto quelle sindacali, in Italia e all'estero, nel quadro della più generale azione del sindacato italiano, europeo ed internazionale, e senza comunque far mai venire meno l'autonomia e l'indipendenza di U.I.L. SICUREZZA;
- q) promuovere il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nei contesti lavorativi, nonché nella vita del sindacato, favorendo la presenza femminile e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nei ruoli di responsabilità. Si punta, anche così, a perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale, ogni forma di discriminazione delle donne.

Per il perseguimento di questi scopi, la U.I.L. SICUREZZA si pone fra gli interlocutori privilegiati dei soggetti istituzionali al fine di perseguire la propria azione di rappresentanza dei lavoratori organizzati dalla medesima. La U.I.L. SICUREZZA persegue questi scopi e svolge le suesposte funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, associazioni, enti o società di emanazione e/o partecipe ed esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad disposizione.

La U.I.L. SICUREZZA, per il perseguimento di questi scopi, è impegnata in un confronto costante - di analisi e definizione comune degli obiettivi e della strategia - a tutti i livelli con gli Organi, con i dirigenti, con le strutture e con gli stessi iscritti della U.I.L. SICUREZZA, con le altre Organizzazioni Sindacali del settore nonché con le altre Organizzazioni Sindacali che si rifanno ai medesimi principi che sono alla base di U.I.L. SICUREZZA.

In questo contesto la U.I.L. SICUREZZA fa propri i principi enunciati dalla Legge 121/81 ed il modello di sicurezza civile e democratica in essa contenuti, nonché i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della

Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

La U.I.L. SICUREZZA, nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica, promuove iniziative, proposte e dibattiti che garantiscano avanzati livelli di tutela professionale degli operatori di Polizia e, contemporaneamente, sostiene elevate politiche sulla legalità, sulla sicurezza e sulla giustizia, idonee a garantire le esigenze della collettività. La U.I.L. SICUREZZA si impegna a promuovere iniziative improntate alla solidarietà, all'etica professionale, all'esaltazione della professionalità tra gli operatori della Polizia di Stato ed alla trasparenza.

La U.I.L. SICUREZZA ritiene indispensabile una vera politica europea sulla sicurezza, in grado di favorire l'armonizzazione organizzativa degli apparati di sicurezza e che porti all'equiparazione delle retribuzioni e dei trattamenti previdenziali di tutti i lavoratori delle Polizie dell'Unione Europea, anche al fine di contribuire ad un miglioramento dell'azione svolta a tutela dei cittadini.

Art. 3 - (Attività)

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività di U.I.L. SICUREZZA, che opera con ampia autonomia politico - sindacale, organizzativa e amministrativa - finanziaria, tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi e al perseguimento delle finalità istituzionali, condotte all'insegna della migliore efficienza ed economicità di realizzazione.

In particolare U.I.L. SICUREZZA è impegnata a:

- a) organizzare i lavoratori iscritti, rafforzando e realizzando su tutto il territorio un'adeguata struttura organizzativa, e promuoverne la partecipazione mediante azioni tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto politico, sociale ed economico;
- b) aderire ad organismi europei ed internazionali di rappresentanza del lavoro, nonché promuovere e realizzare azioni di interesse comune, in collaborazione con altre Organizzazioni e Associazioni internazionali;
- c) assicurare agli iscritti l'informazione politica e sindacale, gestendola e divulgandola con qualsiasi mezzo;
- d) promuovere e realizzare iniziative e campagne di informazione e di comunicazione;
- e) favorire la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e società, promosse da Organizzazioni Sindacali che si rifanno ai medesimi valori e principi che sono alla base di U.I.L. SICUREZZA, a favore dei cittadini, come l'assistenza e la tutela per la realizzazione dei diritti previdenziali, assistenziali e sociali, l'assistenza in materia fiscale, nonché i diritti relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori o quant'altro sia di interesse dei medesimi.
- f) La U.I.L. SICUREZZA, infatti, considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione;
- g) promuovere, realizzare e coordinare iniziative di formazione continua e di formazione professionale;
- h) promuovere, sostenere e realizzare, direttamente o mediante partecipazione, iniziative e progetti di ricerca o attività di studio, in raccordo con il sistema della ricerca pubblica e privata, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni;
- i) favorire l'associazionismo, la cooperazione e la socialità tra i lavoratori iscritti e fra questi e tutti i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali e turistiche;
- j) promuovere attività di cooperazione internazionale;
- k) garantire, nel rispetto delle autonomie delle articolazioni regionali, provinciali e di settore, funzioni di coordinamento dell'azione, secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale;
- l) organizzare i lavoratori e accompagnarli nelle iniziative per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni, nonché realizzare l'abbattimento di ogni limitazione alle libertà sindacali degli appartenenti alle Forze di

Polizia;

- m) promuovere impostazioni e soluzioni, realizzare l'azione contrattuale e la regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro nonché promuovere ogni utile iniziativa affinché il Governo definisca la stagione contrattuale, considerando altresì irrinunciabile la riforma dei regolamenti di disciplina e di servizio della Polizia di Stato ed il loro aggiornamento;
- n) favorire l'adesione dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- o) assistere le strutture territoriali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della U.I.L. SICUREZZA sul territorio ed in ogni contesto di lavoro;
- p) agire come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;
- q) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei cittadini, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- r) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- s) far crescere la partecipazione dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale;
- t) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne, specificatamente nei contesti lavorativi in cui U.I.L. SICUREZZA opera;
- u) promuovere e realizzare azioni e/o negoziazioni di interesse comune, in collaborazione con le organizzazioni sindacali internazionali, europee e nazionali cui la U.I.L. SICUREZZA può aderire o con cui essa si raccorda;
- v) realizzare più avanzate condizioni di vita e di lavoro per i lavoratori di Polizia, sul piano normativo e delle pari opportunità professionali;
- w) promuovere il riconoscimento del diritto di svolgere una seconda attività lavorativa compatibile con l'attività professionale degli operatori di Polizia;
- x) favorire ogni utile iniziativa ad incentivare le politiche della casa in favore degli appartenenti delle Forze di Polizia.

L'elenco di azioni sopra riportato è a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la U.I.L. SICUREZZA di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività nell'interesse degli iscritti.

La U.I.L. SICUREZZA, peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi, regolamenti, contratti di lavoro, accordi sindacali, nonché da disposizioni delle competenti istituzioni locali, regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

La U.I.L. SICUREZZA può, inoltre, svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dal presente Statuto, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici dei soci, associati o partecipanti e, nei casi previsti dalla legge, di terzi.

Qualsiasi attività svolta dalla U.I.L. SICUREZZA non si considera commerciale ed usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine, la U.I.L. SICUREZZA si conforma alle seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, Legge 23.12.1996 n. 662 e successive modifiche e salvo diversa destinazione imposta dalla

legge;

c) obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario. La U.I.L. SICUREZZA, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2 (due), si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Art. 4 - (Autonomia di azione e collaborazioni)

La U.I.L. SICUREZZA ha la piena autonomia politico sindacale, organizzativa ed amministrativa.

La U.I.L. SICUREZZA, purché siano salvaguardate le condizioni di autonomia, può aderire a, o farsi promotrice di una federazione di sindacati tra quelli rappresentativi della Polizia di Stato, promuovere aggregazioni associative ex art. 35 D.P.R. 164/2002, nonché realizzare iniziative congiunte con libere associazioni sindacali e culturali appartenenti alle varie forze di Polizia che hanno tra le proprie finalità il perseguimento di obiettivi per la diffusione dei temi della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Favorisce cooperazioni con altre associazioni nazionali e/o straniere le cui finalità coincidono con gli obiettivi e le finalità dei poliziotti.

La U.I.L. SICUREZZA, sempre nel massimo ed incondizionato rispetto della propria autonomia ed indipendenza, si ritrova nei principi che ispirano le posizioni politico sindacali e le attività della Unione Italiana del Lavoro (UIL) e coopera quindi con questa rapportandosi con tutte le articolazioni organizzative della medesima UIL.

Art. 5 - (Iscrizione a U.I.L. SICUREZZA)

Possono far parte della U.I.L. SICUREZZA tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

L'iscrizione al Sindacato avviene mediante sottoscrizione - ai sensi delle vigenti disposizioni - di delega per la trattenuta sulla retribuzione di un'aliquota percentuale, pari allo 0,50 (zero virgola cinquanta) della retribuzione; ogni modifica dell'aliquota percentuale deve essere deliberata dall'Esecutivo nazionale dell'Organizzazione. L'iscritto che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dal presente statuto e connesso con l'iscrizione stessa.

Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

La U.I.L. SICUREZZA deve favorire il massimo coinvolgimento del personale della Polizia di Stato in quiescenza all'attività sindacale, attraverso un'azione di proselitismo a favore della UIL Pensionati, con la quale si instaurerà un rapporto di collaborazione politico-sindacale per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Il personale in quiescenza all'interno di U.I.L. SICUREZZA potrà rivestire cariche in seno agli organismi statuari a qualsiasi livello, esclusa la carica di Segretario Generale Nazionale.

Art. 6 - (Tesseramento)

L'emissione e la stampa delle tessere che attestano l'iscrizione avviene da parte della Segreteria nazionale, che provvede ad assegnarle ai Sindacati territoriali sulla base dei tabulati degli iscritti forniti dall'amministrazione e delle deleghe trasmesse dai territori alla Segreteria nazionale.

Art. 7 - (Diritti e Doveri degli iscritti)

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica della U.I.L. SICUREZZA e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, hanno diritto a:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico sindacale della U.I.L. SICUREZZA e esprimere liberamente e con tutti i mezzi democratici, nel rispetto della legge, il proprio pensiero;
- b) partecipare ai Congressi della U.I.L. SICUREZZA, anche in qualità di delegati dei Congressi di livello inferiore della Struttura organizzativa;
- c) partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della U.I.L. SICUREZZA a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare la U.I.L. SICUREZZA presso soggetti terzi;
- e) ricevere le notizie che riguardino l'attività della U.I.L. SICUREZZA;
- f) ricevere la Tessera U.I.L. SICUREZZA e ad usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dall'Esecutivo nazionale anche in ragione di specificità;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della U.I.L. SICUREZZA;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi o riconosciuti dalla U.I.L. SICUREZZA o che con questa non intrattengano rapporti e/o a questa siano contrapposti. Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla U.I.L. SICUREZZA previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti norme in atto previste dalla legge 121/81.

TITOLO II – Articolazione organizzativa e Organi della U.I.L. SICUREZZA Capo I

Classificazione delle articolazioni

Art. 8 - (Articolazione organizzativa)

U.I.L. SICUREZZA si articola secondo le seguenti strutture e livelli:

- a) Struttura e organi di livello nazionale;
- b) Struttura e organi di livello regionale;
- c) Struttura e organi di livello provinciale;
- d) Articolazioni di base.

Le strutture provinciali operano, in piena autonomia (anche giuridica), nel rispetto del proprio statuto o, in assenza e valendo ciò come recepimento del presente statuto come proprio, di quest'ultimo.

Ogni struttura provinciale, con un proprio bilancio da approvare, sarà pertanto responsabile di tutte le obbligazioni che assumerà verso terzi, attraverso le proprie risorse economiche ad esse destinate.

Capo II Classificazione degli organi statutari

Art. 9 - (Organi nazionali)

Sono organi nazionali della U.I.L. SICUREZZA:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale,
- c) l'Esecutivo nazionale;
- d) il Segretario generale;
- e) Presidente
- f) la Segreteria nazionale;

- g) il Tesoriere;
- h) il Collegio nazionale dei revisori dei conti;
- i) il Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 10 - (Organi regionali)

Sono organi regionali della U.I.L. SICUREZZA:

- a) il Coordinatore Generale Regionale;

Art. 11 - (Organi provinciali)

Sono organi provinciali:

- a) il Congresso provinciale;
- b) il Consiglio provinciale;
- c) l'Esecutivo provinciale;
- d) la Segreteria provinciale;
- e) il Tesoriere provinciale (ove nominato e salvo la struttura non abbia optato per un segretario amministrativo);
- f) il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolazione di base di U.I.L. SICUREZZA è costituita dalla Segreteria di base (eletta da tutti gli iscritti presso ogni ufficio). Essa è rappresentata dal Segretario di base e svolge attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali, recepisce ed accoglie problemi del personale risolvendoli sul posto, se possibile, o rappresentandoli alle strutture provinciali; egli cura altresì il proselitismo e il tesseramento, coadiuvato dai componenti della Segreteria di base.

Art. 12 - (Organi di stampa: direzione e comitato di redazione - Centro Studi)

Potranno essere istituiti organi di stampa della U.I.L. SICUREZZA.

La direzione degli organi di stampa è affidata al Segretario generale e ad un Comitato di redazione, il quale è assistito dalla Segreteria nazionale.

La Segreteria nazionale è responsabile collegialmente dell'indirizzo politico degli organi di stampa.

All'interno della U.I.L. SICUREZZA è istituito un Centro Studi che promuova iniziative di carattere culturale quali: convegni, seminari, conferenze, mostre, edizione e presentazione di libri, concorsi letterari, produzioni teatrali e video; che divulghi la cultura della legalità che approfondisca i temi della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata; che curi una più ampia cultura giuridica e regolamentare specifica della categoria, anche mediante attività di formazione dei Quadri Sindacali nonché approfondimenti della materia previdenziale.

È gestito da un Comitato di Gestione che elegge un proprio Presidente coadiuvato da un Vice Presidente.

Il Centro Studi, per le sue attività, può avvalersi di esperti e studiosi da scegliersi tra le personalità maggiormente rappresentative del panorama culturale.

Esso gode di autonomia finanziaria e rendiconta annualmente alla Segreteria Nazionale.

La sede del Centro Studi è in Roma. Il nome sarà attribuito in seguito alla costituzione del Comitato di Gestione.

Capo III - Congresso nazionale Art. 13 - (Attribuzioni e funzionamento del Congresso)

Il Congresso nazionale, che è il massimo organo della U.I.L. SICUREZZA, ha tutti i poteri deliberativi; le relative decisioni sono vincolanti per tutti gli aderenti all'Organizzazione e per tutti gli organi previsti dal presente Statuto. Sono, tra gli altri, compiti del Congresso nazionale:

- a) l'approvazione dello Statuto sociale e delle sue modificazioni e integrazioni;
- b) l'elezione del Consiglio nazionale;
- c) l'elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) l'elezione del Collegio nazionale dei probiviri;
- e) l'esame e l'approvazione della relazione finanziaria;
- f) l'indicazione dell'indirizzo generale politico-sindacale, organizzativo ed amministrativo che l'Organizzazione deve seguire.

Art. 14 - (Convocazione del Congresso)

Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, quando, con apposita mozione, ne facciano richiesta i due terzi del Consiglio nazionale o almeno la metà più uno degli iscritti. Relativamente alle modalità e tempi di convocazione del Congresso, da parte del Consiglio Nazionale, si rinvia al Regolamento di Attuazione.

Art. 15 - (Composizione del Congresso nazionale)

Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi provinciali. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei probiviri, uscenti.

Art. 16 - (Votazioni in seno al Congresso - Validità delle riunioni)

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità previste dal presente statuto, dal Regolamento di Attuazione e dalle norme elettorali fissate dal Consiglio nazionale.

Il Congresso è valido, in prima convocazione, quando vi siano rappresentati i due terzi degli organizzati e, in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno un terzo degli organizzati.

Relativamente alle modalità di gestione dei lavori e della discussione si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione.

Capo IV - Consiglio nazionale Art. 17 - (Attribuzioni del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è l'organo di direzione della U.I.L. SICUREZZA tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della concreta attuazione dei deliberati del Congresso.

Il Consiglio nazionale, sulla base anche di quanto previsto nel Regolamento di Attuazione, provvede all'adempimento delle seguenti attribuzioni:

- a) convocazione del Congresso nazionale, ai sensi dell'art. 14 (quattordici) del presente statuto;
- b) fissazione delle direttive generali dell'attività sindacale e contrattuale;
- c) elezione del Segretario generale dell'Organizzazione e, su proposta di questo, del Presidente, della Segreteria nazionale e del Tesoriere, nonché dell'Esecutivo nazionale;

e) decisione sulle questioni di inquadramento organizzativo.

Il Consiglio nazionale può delegare all'Esecutivo nazionale e/o alla Segreteria nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti.

Art. 18 - (Composizione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è formato da componenti eletti dal Congresso nazionale nel numero determinato di volta in volta dal medesimo Congresso prima di tale elezione.

Esso, al fine di acquisire apporti di particolare rilevanza, può cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza di almeno il 60% dei componenti, altri componenti, fino ad un massimo di dieci.

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale i Presidenti dei Collegi nazionali dei revisori dei conti e dei probiviri.

Art. 19 - (Convocazione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

Relativamente alle modalità e tempi di convocazione, anche straordinaria, nonché alla validità delle riunioni e delle modalità di voto del Consiglio Nazionale, si rinvia al Regolamento di Attuazione.

Art.19 bis- (Operatività del Consiglio Nazionale)

L' esecutivo Nazionale sarà costituito al raggiungimento dei 5000 iscritti. Le funzioni ed i compiti attribuiti all'Esecutivo nazionale , nelle more, saranno svolti dal Consiglio Nazionale.

Il Responsabile del Coordinamento dei Rapporti con i Sindacati della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, e' componente di diritto del Consiglio Nazionale con voto consultivo.

I Coordinatori Generali Regionali, sono componenti di diritto anche del Consiglio generale sino a che non si costituisce anche l' Esecutivo Nazionale, con voto consultivo.

Capo V - Esecutivo nazionale Art. 20 - (Composizione, attribuzioni e convocazione dell'Esecutivo nazionale)

L'Esecutivo nazionale è formato da componenti eletti dal Consiglio nazionale nel numero determinato di volta in volta dal medesimo Consiglio prima di tale elezione; esso è l'organo di attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale, e risponde ad esso della sua attività.

Fanno parte di diritto, con voto consultivo, i Coordinatori Generali Regionali che non siano già componenti eletti. Partecipano ai lavori dell'Esecutivo nazionale i presidenti dei Collegi nazionali dei revisori dei conti e dei probiviri.

Sono compiti dell'Esecutivo nazionale:

- a) l'individuazione di iniziative tese a sviluppare e consolidare l'Organizzazione;
- b) fissazione della misura dei contributi sindacali;
- c) l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuali;
- d) la fissazione di criteri generali per l'attribuzione dei distacchi e/o cumuli sindacali;
- e) la trattazione delle questioni ad esso delegate dal Consiglio nazionale e l'adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali, nonché garantire la gestione democratica, la vigilanza sulle

strutture territoriali e l'adozione di sanzioni disciplinari;

f) la delega alla Segreteria nazionale, in via generale o in casi particolari, di attribuzioni ad essa spettanti. L'Esecutivo nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno.

Relativamente alle modalità e tempi di convocazione, anche straordinaria, nonché alla validità delle riunioni e delle modalità di voto dell'Esecutivo nazionale si rinvia al Regolamento di Attuazione.

Capo VI - Segreteria nazionale Art. 21 - (Attribuzioni, composizione e funzionamento della Segreteria nazionale)

La Segreteria nazionale, che è formata da componenti eletti dal Consiglio nazionale nel numero determinato di volta in volta dal medesimo Consiglio prima di tale elezione, è l'organo di gestione della U.I.L. SICUREZZA.

Essa provvede alla realizzazione delle decisioni del Congresso, del Consiglio nazionale e dell'Esecutivo nazionale; assicura la quotidiana attività sindacale e decide su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.

Provvede ad amministrare il patrimonio sociale ed alla predisposizione del rendiconto annuale di spesa composto da conto consuntivo, da bilancio preventivo e dal rendiconto finanziario nel rispetto della normativa vigente.

La Segreteria nazionale opera collegialmente, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari per le materie di loro competenza.

La Segreteria nazionale si riunisce almeno una volta al mese.

Relativamente alle modalità e tempi di convocazione, anche straordinaria, della Segreteria nazionale si rinvia al Regolamento di Attuazione.

Art. 22 - (Del Segretario generale e del Presidente)

Il Segretario generale rappresenta legalmente U.I.L. SICUREZZA di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria nazionale, anche per ovviare a impedimenti o assenze.

Egli coordina i lavori di Segreteria e rappresenta la U.I.L. SICUREZZA nelle relazioni interne ed esterne.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale che è convocato secondo le modalità che saranno previste dal Regolamento di Attuazione.

Su delega della Segreteria Nazionale rappresenta il Sindacato all'esterno in specifiche occasioni quali manifestazioni politiche, sindacali e divulgative.

Partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art. 23 - (Struttura della Segreteria nazionale)

La Segreteria nazionale è strutturata per servizi e aree o settori, secondo il criterio della omogeneità, della razionalizzazione degli interventi e dell'utilizzo ottimale delle risorse, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di responsabilità.

La Segreteria nazionale decide l'assetto organizzativo dei vari Servizi e l'assegnazione agli stessi dei relativi collaboratori.

Capo VII - Tesoriere nazionale Art. 24 - (Il Tesoriere compiti e funzioni)

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi.

Partecipa alle riunioni della Segreteria nazionale.

Egli può anche essere affidatario di specifiche attribuzioni da parte della Segreteria nazionale.

Capo VIII - Strutture e articolazioni U.I.L. SICUREZZA Art. 25 - (Strutture e coordinamenti del sindacato)

E' data facoltà all'Esecutivo nazionale di organizzare la struttura di U.I.L. SICUREZZA con dipartimenti, coordinamenti ed altre articolazioni che operino sotto il coordinamento della Segreteria nazionale.

All'interno della U.I.L. SICUREZZA viene costituito un Sindacato di Settore denominato "Area Dirigenziale" con funzione di rappresentanza diretta dei poliziotti con questa caratterizzazione di funzioni.

Questa articolazione, dotata di autonomia politico sindacale, organizzativa e, su determinazione dell'Esecutivo nazionale, economico - finanziaria, si occupa anche del confronto negoziale con l'Amministrazione a livello centrale e territoriale per l'area negoziale autonoma riservata alla dirigenza per gli aspetti normativi e retributivi.

Questo Sindacato di Settore promuove iniziative per il proselitismo nella specifica fattispecie dirigenziale con l'obiettivo di conseguire in essa la maggiore rappresentatività della U.I.L. SICUREZZA, requisito necessario per la titolarità negoziale come previsto dalla normativa vigente.

Il Regolamento di Attuazione fissa le caratteristiche, gli Organi, le modalità di azione, le prerogative di autonomia funzionale e operativa di questo Sindacato di Settore, nonché il raccordo dello stesso con le articolazioni e gli Organi della U.I.L. SICUREZZA.

Capo IX - Collegio nazionale dei revisori dei conti Art. 26 - (Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei revisori dei conti)

Il Collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti eletti dal Congresso nazionale, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell'Organizzazione.

Esso controlla l'attività finanziaria e la gestione amministrativo-contabile e patrimoniale della U.I.L. SICUREZZA, ed esprime in merito il proprio giudizio, mediante relazione scritta.

Il Collegio elegge al suo interno il presidente, il quale interviene alle riunioni del Consiglio nazionale e dell'Esecutivo nazionale.

Capo IX - Collegio nazionale dei probiviri Art. 27 - (Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei probiviri)

Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti, eletti dal Congresso nazionale, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell'Organizzazione.

Esso decide, in modo inappellabile ed in unica istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi statuari; il Collegio nazionale dei probiviri opera, ai fini di quanto precede,

quale unico organismo dei probiviri della Organizzazione e quindi anche per le questioni che dovessero riguardare le strutture regionali o provinciali.

Il Collegio elegge al suo interno il presidente, il quale interviene alle riunioni del Consiglio nazionale e dell'Esecutivo nazionale.

Capo X - Organi statutari regionali

Art. 28 - (Attribuzioni e norme di funzionamento della struttura Regionale)

Sono organi delle strutture regionali:

- a) il Coordinatore Generale Regionale;
- b) Esso svolge attività di coordinamento a favore delle Segreterie provinciali, nonché di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative, del proselitismo, della formazione e dei servizi nell'ambito territoriale di competenza.
- c) Il Coordinatore Generale Regionale è componente di diritto della segreteria provinciale capoluogo di regione. Egli usufruirà dell'agibilità sindacale che la struttura provinciale metterà a disposizione dello stesso, previa delibera dell'organismo provinciale competente.

Capo XI - Organi statutari provinciali Art. 29 - (Organi provinciali: composizione e modalità di elezione)

Sono organi Provinciali della U.I.L. SICUREZZA:

- a) il Congresso provinciale;
- b) il Consiglio provinciale;
- c) l'Esecutivo provinciale;
- d) la Segreteria provinciale;
- e) il Tesoriere provinciale;
- f) il Collegio provinciale dei revisori dei conti.

Ai fini delle attribuzioni e delle modalità di funzionamento di tali organi, si applica analogicamente, nei limiti della compatibilità, la medesima disciplina prevista nel presente Statuto (e relativo Regolamento di Attuazione) per gli organi di livello nazionale, salvo quanto appositamente previsto per gli organi di livello provinciale dallo statuto provinciale (laddove la struttura provinciale adotti un proprio distinto statuto in luogo del recepimento del presente Statuto) e dal citato Regolamento di Attuazione. Nelle strutture provinciali di dimensioni più ridotte, così come individuate dall'Esecutivo nazionale, è data facoltà alle medesime di affidare le funzioni di Tesoriere ad un segretario amministrativo eletto dal Consiglio provinciale.

Art. 30 - (Entrate delle articolazioni provinciali)

Le entrate finanziarie delle Strutture provinciali sono costituite dall'aliquota percentuale delle quote associative di pertinenza delle stesse, in relazione alla ripartizione decisa dall'Esecutivo nazionale dell'Organizzazione, nonché da eventuali contributi straordinari deliberati dalla Segreteria nazionale e da eventuali elargizioni "una tantum" di iscritti, simpatizzanti o Enti territoriali.

TITOLO III - Patrimonio - Disposizioni generali e finali Art. 31 - (Patrimonio e esercizio finanziario)

Il patrimonio della U.I.L. SICUREZZA è costituito da beni mobili ed immobili.

La U.I.L. SICUREZZA trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- proventi dalle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 32 - (Finanziamento)

Tutte le strutture ed articolazioni della U.I.L. SICUREZZA traggono le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative versate dagli iscritti, secondo i criteri fissati dal Consiglio nazionale e/o dal Regolamento di Attuazione.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni, di volta in volta autorizzate dall'Esecutivo nazionale o dagli Esecutivi provinciali (le quali devono essere indette dando tempestiva e chiara informazione ai lavoratori e ai cittadini interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta, nonché successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte), contributi volontari dei lavoratori a sostegno all'attività sindacale.

Sia nel caso di versamento delle quote di adesione sia nel caso di sottoscrizione o di contributo volontario, al lavoratore e al cittadino che versa dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 33 - (Cariche sociali)

Al fine di una libera espressione della vita associativa è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla stessa ed è sancita la parità di voto di ogni singolo iscritto.

Le cariche sociali hanno durata fino al successivo Congresso elettivo.

Esse sono assunte con spirito di servizio e militanza nell'Organizzazione e non determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro né il diritto a ricevere compensi.

Art. 34 - (Incompatibilità)

Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi, vengono stabiliti i casi di incompatibilità.

Le cariche nazionali di Segretario generale e tesoriere sono incompatibili con qualsiasi altra carica esecutiva nelle strutture sotto articolate.

La carica ricoperta negli Organi della U.I.L. SICUREZZA è da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi di natura dirigenziale nelle organizzazioni politiche, nonché con le cariche elettive amministrative e politiche.

L'incompatibilità opera anche in presenza di conferimenti in rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambiti e su problematiche nei confronti dei quali la U.I.L. SICUREZZA esercita la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della U.I.L. SICUREZZA stessa.

Nel Regolamento di Attuazione sono dettagliate le modalità applicative del presente articolo.

Art. 35 - (Funzionalità delle strutture, intervento straordinario e reggenza)

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, dall'Esecutivo Nazionale allorché si verificano i seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari competenti, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statuarie.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura.

Al Commissario "ad acta" sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura stessa e all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione approvato dal Consiglio Nazionale.

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura è riconosciuta all'Esecutivo nazionale la facoltà di intervento per la convocazione dell'organo di voto della struttura.

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario generale provinciale, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della struttura.

ART. 35 BIS

Le funzioni di cui all' art.35 saranno svolte dal Consiglio nazionale sino a quando non verrà costituito l'esecutivo nazionale.

ART. 36 – (Rispetto dello statuto)

Tutti gli iscritti alla U.I.L. SICUREZZA e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono nonché ad applicare le decisioni prese dai competenti organi.

Art. 37 - (Provvedimenti disciplinari)

Gli iscritti alla U.I.L. SICUREZZA, ed in particolare coloro che ricoprono cariche negli Organi della U.I.L. SICUREZZA, che non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico - sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi;
- c) sospensione o destituzione dalla carica ricoperta;

d) espulsione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è, relativamente ai casi a) e b), l'Esecutivo del medesimo livello e, relativamente ai casi c) e d), l'Esecutivo nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la Segreteria nazionale può procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti c) e d); in tal caso il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Esecutivo nazionale nella sua prima riunione utile.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri della U.I.L. SICUREZZA.

Le modalità, i termini e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono dettagliate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 37 BIS

Le funzioni di cui all' art. 37 saranno svolte dal consiglio nazionale sino a quando non verrà costituito l'esecutivo nazionale.

ART. 38 – (Limiti di età e di mandato)

La carica di Segretario generale, nelle strutture U.I.L. SICUREZZA di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Il Regolamento di Attuazione definisce le modalità applicative della norma contenuta nel presente articolo.

ART. 39 – (Autonomia e Responsabilità)

Le strutture provinciali sono amministrativamente autonome e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

La U.I.L. SICUREZZA di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale, su mandato della Segreteria nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle strutture di base, da quelle provinciali e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.

I rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dal livello nazionale della U.I.L. SICUREZZA a favore di strutture provinciali costituiscono attività di assistenza propria senza assunzione di corresponsabilità.

A tutti i livelli della Struttura organizzativa:

- a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) ogni Segreteria dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Organo competente, entro il primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

Il Regolamento di Attuazione fissa le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

L'Esecutivo nazionale può in qualsiasi momento disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi delle strutture provinciali.

I Segretari Generali ed i Tesorieri delle Strutture U.I.L. SICUREZZA sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

ART. 40 – (Modifiche dello statuto)

Il presente Statuto ha validità per l'intero mandato quadriennale successivo al Congresso nazionale nel quale è stato approvato o confermato.

Esso può essere modificato solo in sede congressuale nazionale, salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede Congressuale.

ART. 41 – (Regolamento di Attuazione)

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo ed è di competenza del Consiglio Nazionale che, al fine dare esecuzione a quanto sancito dal presente Statuto o comunque per ogni aspetto operativo attuativo ed integrativo di quest'ultimo, può approvarlo e modificarlo con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 42 - (Norme finali di rinvio)

Le situazioni non contemplate nel presente statuto sono regolate dalle disposizioni di legge e da eventuali regolamenti adottati dal Consiglio nazionale.

Art. 43 – Rapporti politici con la UIL

La U.I.L. SICUREZZA si ispira, nello svolgimento della propria azione ai valori ideali e culturali della UIL.

La U.I.L. SICUREZZA considera la modifica degli artt. 82 e 83 della L. 121/81 obiettivo politico imprescindibile dell'Organizzazione, al fine di poter realizzare normali relazioni di carattere organizzativo con la UIL.

Alla UIL è riconosciuto in qualsiasi momento la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di escludere l'uso della propria sigla accanto a quella della U.I.L. SICUREZZA.

Alla U.I.L. SICUREZZA non è riconosciuta la facoltà di esclusione della sigla UIL senza il consenso di quest'ultima. I rappresentanti della UIL sono invitati permanenti a tutti i congressi ed ai lavori dei Comitati Esecutivi della U.I.L. SICUREZZA, ai rispettivi livelli.

Art. 44 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile.
